



Prefettura di Enna
Ufficio territoriale del Governo

Enna, data del protocollo

AI SIGG.RI SINDACI
AI SIGG.RI COMMISSARI STRAORDINARI
AI SIGG.RI SEGRETARI COMUNALI
AI SIGG.RI. UFFICIALI ELETTORALI
AI SIGG. COMANDANTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE
DEI COMUNI DI:
AIDONE, ASSORO, BARRAFRANCA, CATENANUOVA, CERAMI,
GAGLIANO CASTELFERRATO, LEONFORTE, PIAZZA ARMERINA
E TROINA

LORO SEDI

AL SIG. QUESTORE
AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE CARABINIERI
AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA
ENNA

AI PARTITI E MOVIMENTI POLITICI

ENNA

AI SIGG. RESPONSABILI DEGLI ORGANI D'INFORMAZIONE ED
EMITTENTI RADIOTELEVISIVI LOCALI

LORO SEDI

OGGETTO: Elezioni amministrative del 28 – 29 maggio 2023, con eventuale turno di ballottaggio dell'11 e 12 giugno 2023.

DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE

In vista dello svolgimento delle prossime consultazioni elettorali di domenica 28 maggio e lunedì 29 maggio 2023, con eventuale turno di ballottaggio di domenica 11 giugno e lunedì 12 giugno 2023, al fine di assicurare che il confronto tra le forze politiche si svolga come di consueto nel pieno rispetto della *par condicio* ed in un clima di serena dialettica democratica, si richiamano le principali disposizioni normative in materia di propaganda elettorale.

Al riguardo, si sottolinea l'esigenza della scrupolosa ed attenta osservanza delle disposizioni normative che regolano la materia della propaganda elettorale e della comunicazione politica nonché la necessità di attenersi al rigoroso rispetto delle stesse, al fine di assicurare che le generali disposizioni di legge trovino la realizzazione più aderente agli intenti che le hanno dettate, cosicché



Prefettura di Enna

Ufficio territoriale del Governo

abbiano ampio e libero esercizio i diritti costituzionali che stanno a fondamento del progresso democratico.

Si evidenzia, inoltre, che il confronto fra le forze politiche si svolga nel rispetto delle regole che disciplinano la propaganda elettorale, in un clima di serena e civile dialettica democratica, fermo restando le specifiche prescrizioni previste dall'attuale normativa che, entro i limiti previsti dall'art. 21 della Costituzione italiana, sono dirette a moderare gli eccessi in occasione delle consultazioni popolari e ad assicurare, nello stesso tempo, condizioni di parità per la propaganda durante la campagna elettorale, eliminando qualsiasi privilegio determinato da differenti risorse finanziarie

A tal fine, in uno spirito di scrupolosa osservanza delle norme citate e con riferimento alla positiva esperienza delle intese raggiunte in vista di precedenti consultazioni, si stabiliscono le seguenti prescrizioni di carattere generale.

Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale **(Legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificata dalla legge 24 aprile 1975 n. 130)**

Le giunte comunali, dal 33° al 30° giorno antecedente quello della votazione (nella circostanza, da **martedì 25 aprile a venerdì 28 aprile**), stabiliscono e delimitano, in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti e distintamente per ciascuna elezione che avrà luogo nella stessa data, gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati. Le giunte comunali provvedono all'assegnazione degli spazi entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sull'ammissione delle candidature.

Va ricordato che negli spazi assegnati a tale scopo è possibile affiggere esclusivamente manifesti creati appositamente da chi ha richiesto lo spazio. Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate. Da quanto precede consegue che fuori del periodo in cui le affissioni di propaganda elettorale sono soggette alla particolare disciplina delle predette leggi, esse possono essere eseguite secondo le norme del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che disciplina i diritti sulle pubbliche affissioni e le altre disposizioni vigenti in materia

Scritte e affissioni

Al fine di tutelare l'estetica urbana e il patrimonio storico-monumentale, la Legge n. 212/56 individua i luoghi in cui sono ammesse le affissioni.

Non sono ammissibili affissioni e scritte di propaganda fuori dagli spazi consentiti (che possono essere utilizzati soltanto dopo l'assegnazione deliberata dalla Giunta Comunale) e sono proibite le "iscrizioni murali o su fondi stradali, rupi, argini, palizzate, recinzioni" (art. 1 della citata L. n. 212 del 1956) e, a maggior ragione, su monumenti, opere d'arte di qualsiasi genere. Tra gli stampati, giornali murali od altri e manifesti previsti dai precedenti commi si intendono compresi anche quelli che contengono avvisi di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale.



Prefettura di Enna

Ufficio territoriale del Governo

Rientrano, inoltre, nel divieto le esposizioni di manifesti elettorali affissi alle vetrine dei comitati elettorali e chiaramente visibili dalla pubblica via, così come l'installazione in luogo pubblico, compresi i gazebo aperti, di tabelloni di contenuto propagandistico concernenti direttamente temi di discussione elettorale, compresi quelli piazzati nelle adiacenze di tavoli o banchetti.

All'esterno delle sedi dei partiti, delle liste civiche e dei comitati elettorali costituiti antecedentemente alla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali è consentita l'affissione dei relativi simboli e bandiere.

Gli organi di Pubblica Sicurezza vigileranno sull'osservanza delle norme in materia.

Si richiama l'attenzione della Polizia Locale sulla necessità di incrementare l'attività di vigilanza del territorio, adottando con ogni tempestività i provvedimenti di competenza volti a contrastare il fenomeno delle affissioni abusive.

Il Sindaco provvederà a far defiggere o imbiancare con la massima tempestività il materiale che interessi direttamente o indirettamente la campagna elettorale, indebitamente affisso in posti differenti dagli appositi spazi oppure negli spazi stessi, da parte di chi non vi abbia titolo.

Le spese sostenute dal Comune per la rimozione sono a carico dell'esecutore materiale dell'affissione e del committente responsabile, secondo la normativa vigente.

Le affissioni di propaganda elettorale negli spazi consentiti dovranno essere rispettate e rigorosamente preservate da distruzioni, lacerazioni e deturpazioni (art. 8 della L. n. 212 del 1956).

Nel giorno precedente e in quello stabilito per le elezioni è vietata la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda (art. 9, comma 1, Legge 212/56).

Ogni nuova affissione è vietata ad eccezione dell'affissione di giornali quotidiani e periodici, che continua ad essere consentita anche nei giorni di votazione nelle bacheche poste in luogo pubblico e regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi di cui all'articolo 1 della Legge 212/56.

Comizi elettorali

I comizi vanno tenuti dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 22,00 dei giorni feriali; dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 23,00 dei giorni di sabato e festivi.

Alle ore 24,00 di venerdì 26 maggio 2023 scade il termine per tenere i comizi ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 130/75, che vieta, altresì, nel giorno precedente e nei giorni destinati alla votazione le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda.

Nei giorni in cui si svolgono le votazioni è vietata, altresì, ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali. E' evidente che il predetto divieto si riferisca anche alla propaganda effettuata nei locali del seggio o in quelli adiacenti. Si precisa, altresì, che non costituisce forma di propaganda elettorale la circostanza che i rappresentanti di lista o dei gruppi ammessi, all'interno della sezione elettorale, indossino un bracciale o un altro distintivo con riprodotto il contrassegno del gruppo o della lista che rappresentano. Tale distintivo va immediatamente rimosso se il medesimo rappresentante si porta al di fuori del plesso dove sono collocate le sezioni elettorali.



Prefettura di Enna

Ufficio territoriale del Governo

Ogni comizio non potrà superare la durata di un'ora, con un intervallo tra un comizio e l'altro di non meno di trenta minuti. Tali limitazioni sono applicabili solo ai comizi, mentre per tutte le altre forme di spettacolo, anche a scopo di propaganda elettorale, sono applicabili le disposizioni di legge in materia di pubblico spettacolo.

Il più ampio rispetto della libertà di propaganda sarà assicurato da parte di ciascun partito a tutti gli altri; nessuno dovrà in qualunque modo e con qualsiasi mezzo recare disturbo nel corso di comizi, dove non potranno essere portate armi e strumenti atti ad offendere.

Qualora i comizi siano tenuti all'interno di locali pubblici, questi dovranno possedere i necessari requisiti di agibilità.

E' consentita l'installazione di altoparlanti esterni, nel rispetto della quiete pubblica e degli orari consentiti. Le riunioni elettorali in luogo pubblico saranno effettuate negli orari indicati dagli istanti e secondo le intese raggiunte in sede locale con le amministrazioni comunali.

Non saranno tenuti comizi nelle adiacenze degli ospedali, delle caserme, delle scuole durante l'orario dell'attività scolastica, delle case di cura, dei sagrati delle chiese, presso i cimiteri, gli incroci stradali ed i luoghi di più intenso traffico cittadino.

Potranno essere effettuati comizi nelle adiacenze dei pubblici mercati, sempre che la distanza sia tale da garantire il regolare svolgimento dell'attività dei mercati stessi.

In caso di maltempo, la stessa Amministrazione comunale concederà, se disponibile il luogo chiuso di proprietà comunale.

Per l'ordine di effettuazione dei comizi nei Comuni interessati alla tornata elettorale e per le rispettive prenotazioni vigerà la seguente regolamentazione:

- la prenotazione va fatta pervenire, per iscritto, nelle ore di servizio, al Comando Polizia Locale con istanza scritta, da presentare non prima dei tre giorni antecedenti la manifestazione e non oltre le ore 18.00;
- le Piazze principali e le altre maggiormente richieste verranno assegnate dal Comune tenendo presente l'ordine cronologico di presentazione delle domande
- le prenotazioni in questione dovranno indicare il giorno, l'ora e il luogo di effettuazione del comizio;
- in caso di richieste concomitanti, si terrà conto dell'ordine di presentazione che risulterà dal timbro data e dal protocollo contestualmente apposti sulla domanda; in tal caso la loro durata sarà determinata in base ad apposita intesa con il Comune e sarà comunque fatto salvo l'intervallo di trenta minuti tra un comizio e l'altro;
- il comizio prenotato oltre le ore 18.00 del giorno precedente alla effettuazione potrà aver luogo soltanto se l'Autorità comunale avrà la possibilità di predisporre la zona interessata per il necessario impiego;
- in caso di rinvio del comizio, il partito, il comitato o il fiancheggiatore interessato ne daranno tempestiva notizia al Comune almeno 24 ore prima dell'ora fissata, salvo il verificarsi di eventi eccezionali;
- i predetti gruppi possono chiedere al Sindaco, entro i termini prestabiliti, l'utilizzazione della stessa piazza o della stessa area, limitatamente ad un solo comizio nell'arco di 24 ore;



Prefettura di Enna

Ufficio territoriale del Governo

- nell'arco di tempo compreso tra l'ora prima e l'ora dopo lo svolgimento dei comizi, è fatto divieto agli appartenenti ad altre forze politiche, in prossimità delle piazze, strade e locali scelti per l'effettuazione degli stessi, di diffondere volantini e manifesti in genere, nonché di transitare, di sostare e di effettuare cortei di mezzi mobili che svolgono propaganda elettorale;

- il dibattito in contraddittorio sarà ammesso soltanto con il preventivo assenso dell'oratore ufficiale;

- i pubblici dibattiti che prevedano il contraddittorio fra candidati dovranno essere preannunciati in modo specifico dall'organizzatore anche all'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Ogni impegno sarà posto per evitare eccessi ed intemperanze verbali.

Si conviene, altresì, che i responsabili dell'organizzazione di comizi in luogo pubblico o aperto al pubblico o di riunioni in pubblici esercizi, pur senza averne l'obbligo di legge, debbano preavvertire in tempo utile, con semplice scritto, oltre il Comune, la Questura e il Comando dei Carabinieri competente, allo scopo di mettere in grado l'Autorità di P.S. di tutelarne il regolare svolgimento nel comune interesse di tutti i candidati e delle formazioni politiche partecipanti alla competizione elettorale.

Per ogni altro tipo di pubblica manifestazione non potranno trovare applicazione le norme che regolano la propaganda elettorale, in quanto dette manifestazioni ricadono nell'ambito della disciplina generale prevista dall'art. 18 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni e dagli art. 19 e seguenti del relativo regolamento di esecuzione approvato con Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni.

Cortei e comizi itineranti

I cortei e comizi itineranti senza una particolare e dettagliata regolamentazione non possono essere consentiti. Infatti, durante il periodo elettorale, anche al fine di evitare situazioni di contrasto tra gruppi appartenenti a differenti compagini politiche, è prassi costante che le modalità di tempo e di luogo per lo svolgimento dei comizi siano preventivamente concordate dai promotori delle manifestazioni stesse con le locali Autorità di P.S.; pertanto, si ritiene che richieste generiche e per lungo periodo dei comizi itineranti possano contrastare con la *ratio* propria di un ordinato e corretto esercizio delle facoltà di propaganda spettanti a ciascun gruppo politico.

I partiti o gruppi politici assumono l'impegno di evitare, durante il periodo della campagna elettorale, staffette ciclistiche o motorizzate o di altro tipo, fiaccolate e qualunque parata in genere, allo scopo di propaganda elettorale.

Diffusione di sondaggi e rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici

Dal 15° giorno antecedente quello della votazione, quindi da sabato 13 maggio 2023, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato, ai sensi dell'art. 8, comma 1 della Legge 22 febbraio 2000, n. 28, rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.



Prefettura di Enna

Ufficio territoriale del Governo

Fermo restando tale divieto, è utile precisare che l'attività di tali istituti demoscopici diretta a rilevare, all'uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni. Si rappresenta l'opportunità che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare e ordinato svolgimento delle operazioni elettorali. La presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini, può essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione, purché in ogni caso non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.

Le Amministrazioni comunali e le Forze dell'Ordine dovranno osservare la più scrupolosa e attenta vigilanza in materia ed adottare, con la massima tempestività, i provvedimenti di competenza, compresa la denuncia dei responsabili.

Festival e altre iniziative

I festival e le altre manifestazioni di rilievo politico, che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico durante il periodo della campagna elettorale costituiscono riunioni di propaganda elettorale e pertanto lo svolgimento di tale manifestazioni sarà consentito nel rispetto della disciplina di cui alle norme contenute nelle Leggi n. 212/1956 e n. 130/1975 che prevedono in particolare l'uso esclusivo degli spazi predisposti per le affissioni di propaganda elettorale, il divieto di ogni forma di propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico, la limitazione all'uso degli altoparlanti su mezzi mobili per gli avvisi dello svolgimento di tali eventi.

Altoparlanti

Gli altoparlanti fissi potranno essere usati fino all'ora di chiusura dei comizi elettorali, in modo comunque da non turbare il tranquillo svolgimento della vita cittadina. L'impianto di amplificazione dovrà essere installato nel perimetro della località del comizio e gli altoparlanti potranno anche essere orientati verso le vie adiacenti, evitando tuttavia cavi di prolungamento nelle zone limitrofe. L'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e soltanto dalle ore 9,00 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente (art. 7, comma 2, della L. 24 aprile 1975, n. 130), salve ulteriori limitazioni imposte dall'Amministrazione locale, motivate da particolari esigenze di pubblico interesse, quali la tutela del riposo negli ospedali e nelle case e luoghi di cura.

Si rammenta, al riguardo, che in forza dell'art. 59, comma 4, del DPR 495/1992 (come sostituito dall'art. 49 del DPR 610/1996), tale forma di propaganda elettorale è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui venga svolta nel territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi. Nei trenta giorni antecedenti le votazioni, alle



Prefettura di Enna

Ufficio territoriale del Governo

riunioni elettorali non si applicano le disposizioni dell'art. 18 del Testo Unico 18 giugno 1931 n.773 delle Leggi di P.S..

Pertanto, dal 30° giorno antecedente il giorno fissato per le elezioni, sino alle ore 24,00 del venerdì precedente la data delle votazioni (venerdì 26 maggio 2023), i promotori delle riunioni elettorali in luogo pubblico sono esenti dall'obbligo di darne avviso al Questore con tre giorni di anticipo.

Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, devono indicare il nome del committente responsabile (art. 3 Legge 10 dicembre 1993 n. 515).

Installazione tabelloni

L'uso di installare in luogo pubblico tabelloni (anche con mostre fotografiche o documentarie) di contenuto propagandistico concernente direttamente temi di discussione elettorale è contrario alle disposizioni di legge in materia in quanto è da ravvisarvi una forma di affissione di materiale elettorale fuori dagli appositi spazi; sono fatti salvi i casi in cui la propaganda figurativa venga svolta in luoghi pubblici espressamente destinati e di volta in volta concessi dal Sindaco per lo svolgimento di singole iniziative legate alla campagna elettorale, limitatamente ai periodi di ogni singola concessione.

Altre forme di propaganda

E' vietato dall'art. 6 della L. n. 212 del 1956 il lancio o il getto, in luogo pubblico o aperto al pubblico, di volantini, Viene, inoltre, precisato che non rientra nell'attività di volantinaggio la consegna "a mano" dei bigliettini, la distribuzione dei manifestini nei locali pubblici, né l'apposizione degli stessi sui parabrezza delle automobili in sosta che, peraltro, si invita ad evitare a tutela del decoro urbano e fatto salvo l'espresso divieto previsto dai regolamenti comunali.

Dal 30° giorno antecedente quello della votazione, quindi da venerdì 28 aprile 2023, è vietata ogni forma di propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti (art. 6 Legge 212/56).

E' vietata ogni forma di propaganda luminosa mobile (art. 6 Legge 212/56); deve pertanto ritenersi ammissibile ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale. In particolare, per quanto riguarda l'installazione di postazioni fisse (cosiddetti gazebo), il Ministero dell'Interno, con circolari n. 41/06 del 13.03.2006 e n. 48/06 del 22.03.2006, ha precisato che possa essere consentita l'utilizzazione delle suddette strutture a fini elettorali solo a determinate condizioni di seguito riportate:

- tali strutture non devono presentare raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che direttamente o indirettamente richiamino formazioni politiche o candidati;
- all'interno e all'esterno di tali strutture non devono essere esposte bandiere o affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forme di propaganda elettorale a carattere fisso, in violazione degli articoli 6, primo comma e 8, terzo comma, della Legge n. 212/1956, e successive modificazioni. Mentre possono essere esposte le bandiere dei partiti e dei movimenti politici che servono esclusivamente ad identificare la titolarità del gazebo medesimo. Pertanto, tali strutture



Prefettura di Enna

Ufficio territoriale del Governo

possono essere utilizzate per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge quali, ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda. La propaganda elettorale effettuata su mezzi mobili quali le c.d. "vele", automezzi, pullman, roulotte, carrelli, ecc.... è vietata in forma fissa, essendo consentita soltanto in forma itinerante. Si precisa che, fermo restando quanto previsto dagli articoli 23 del Codice della Strada, ed art. 57 del relativo regolamento di esecuzione, la sosta dei veicoli stessi deve ritenersi concordemente ammessa per un periodo non superiore a due ore. Infatti qualora tali veicoli dovessero sostare per un periodo più lungo, anche di notte ed in spazi autorizzati dal C.d.S., gli stessi diventerebbero una forma di pubblicità fissa al di fuori degli spazi a ciò consentiti. In tale ipotesi, al fine di evitare la violazione della vigente normativa, gli stessi dovranno essere oscurati. Le stesse regole sono da intendersi valide anche nel caso di sosta in spazi privati ma visibili al pubblico.

Non sono, invece, considerati oggetto di divieto le proiezioni cinematografiche e i mezzi di comunicazione audiovisiva, anche a circuito chiuso, che siano caratterizzati in maniera tale da non poter essere compresi nella generica accezione di mezzi di propaganda figurativa luminosa. Il loro uso, che sia in luogo pubblico o aperto al pubblico, in mancanza di una esplicita proibizione normativa, deve considerarsi ammissibile. E', tuttavia, necessario che gli organizzatori di proiezioni cinematografiche si muniscano delle relative autorizzazioni.

Si ricorda inoltre che ai sensi dell'art. 19 della citata L. n. 515 del 1993, a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali i Comuni sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale, in misura uguale tra loro, i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti, senza oneri per gli stessi comuni.

Si ribadisce che nel giorno destinato alla votazione (domenica 28 maggio) è altresì vietata qualunque forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali (art. 9, comma 2, della L. n. 212 del 1956).

Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione (art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28)

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla conclusione delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

Tanto premesso, si precisa che l'espressione "pubbliche amministrazioni" deve essere intesa in senso istituzionale, riguardando gli organi che rappresentano le singole amministrazioni e non i singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati, possono compiere, da cittadini, attività di propaganda elettorale al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze.

Al riguardo, si precisa che la Legge n. 150/2000 fornisce la definizione di "comunicazione istituzionale" all'art. 1, comma 4, individuandone anche le finalità.



Prefettura di Enna

Ufficio territoriale del Governo

Per quanto riguarda l'ambito oggettivo del divieto, sanzionato ai sensi del comma 5 dello stesso articolo 29 della Legge n. 81/93, si ritiene che esso trovi applicazione per tutte le forme di comunicazione e non solo per quelle realizzate attraverso i mezzi radiotelevisivi e la stampa. In tale contesto normativo, sono certamente consentite le forme di pubblicazione necessarie per l'efficacia giuridica degli atti amministrativi.

In ogni caso, si ravvisa l'opportunità di fare affidamento sui doveri di equilibrio e di correttezza degli amministratori, sia nella scelta dei contenuti che delle forme della comunicazione.

Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale (legge 22 febbraio 2000, n. 28)

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali (45° giorno antecedente alla votazione, data di affissione del relativo manifesto) e per tutto l'arco della campagna elettorale si applicano le disposizioni della Legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione e di comunicazione politica.

In proposito, viene fatto presente che eventuali segnalazioni relative a presunte violazioni delle disposizioni contenute nella Legge n. 28/2000, devono, in ogni caso, essere comunicate tempestivamente all'AGCOM, anche al fine dell'emanazione di eventuali provvedimenti atti a ripristinare le condizioni di "par condicio" fra le forze politiche in competizione.

Si richiama l'attenzione dei Sigg. Segretari Comunali sulla opportunità che i Presidenti di Seggio, vengano sensibilizzati in ordine alla necessità della scrupolosa osservanza delle disposizioni normative concernenti le operazioni degli Uffici di Sezione.

Si confida nella consueta, cortese disponibilità delle SS.LL. e nella fattiva collaborazione per la riuscita delle consultazioni in argomento e si rimane in attesa di assicurazione di esatto adempimento.

p. IL PREFETTO
IL VICEPREFETTO VICARIO
(Sindona)

Dott. Liborio Nasca

